

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 E DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE DI AEA SRL PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DEL

SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE E PULIZIA DELLE RETI FOGNARIE

DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI FROSINONE DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE.

CIG: 7621704D19



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

aea s.r.l.

Sede legale

Via degli Uffici del Vicario, 49 - 00186 ROMA

CF - P.Iva - RI 00950990572

Capitale sociale €590.000 interamente versato

Direzione e uffici amministrativi

Via dell'Elettronica snc - 02100 Rieti

Tel. 0746/202127 Fax. 0746/293174

Uffici di Frosinone


Via Aldo Moro 481 - 03100 Frosinone

Tel. 0775/250513 Fax. 0775/210229

INDICE

PARTE A - PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE.....	5
PREMESSE.....	5
VALENZA E FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO.....	5
CAPO1–OGGETTO,TIPOLOGIAEAMMONTAREDELL’APPALTO.....	5
1. OGGETTO DELL’APPALTO.....	5
2. AMMONTARE E DURATA DEL SERVIZIO.....	7
3. TIPOLOGIA DEL CONTRATTO E PREZZI.....	8
4. CORRISPONDENZA E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI.....	8
5. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.....	9
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	9
6.1 Requisiti generali.....	9
6.2 Requisiti specifici necessari.....	9
6.3 Particolari requisiti richiesti per il servizio di videoispezione.....	10
6.4 Spazi confinati.....	10
CAPO2–DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	11
7. DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO.....	11
7.1 Servizio di pulizia, disotturazione e spurgo.....	11
7.2 Servizio di videoispezione.....	12
8. NORME VINCOLANTI LO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO.....	13
9. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	14
10. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE, DOMICILIO E DIREZIONE TECNICA.....	14
11. DIREZIONE E CONTROLLO DELL’APPALTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	15
12. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	16
CAPO3–TERMINI PER L’ESECUZIONE.....	16
13. AVVIO ESECUTIVO DELL’APPALTO – DOCUMENTI E GARANZIE DA PRESENTARE.....	16
14. PENALI E SANZIONI PECUNIARIE PER INADEMPIMENTI.....	17
CAPO4–DISCIPLINA ECONOMICA.....	18
15. CONTABILIZZAZIONE DELL’APPALTO.....	18
16. PAGAMENTI IN ACCONTO.....	19
17. CONTO FINALE - PAGAMENTI A SALDO.....	20
18. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	21
19. RITARDI DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL PAGAMENTO DELLE RATE.....	22
20. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI - MODIFICHE SOCIETARIE.....	22
CAPO5–GARANZIE E RESPONSABILITÀ.....	23
21. CAUZIONE PROVVISORIA.....	23
22. CAUZIONE DEFINITIVA.....	23
23. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE.....	24
CAPO 6–DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE.....	24
24. ORDINI DI SERVIZIO.....	25
25. RESPONSABILE OPERATIVO DELL’APPALTO PER L’IMPRESA.....	25

26.	ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE.....	25
	CAPO 7-DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA.....	26
27.	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE.....	26
	CAPO8-SUBAPPALTO	27
28.	SUBAPPALTO	27
29.	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	28
30.	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	29
	CAPO 9-CONTROVERSIE,MANODOPERA,ESECUZIONED'UFFICIO.....	29
31.	RISERVE	29
32.	CONTROVERSIE.....	30
33.	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	30
34.	CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO	31
35.	FORO GIURIDICO COMPETENTE	33
	CAPO 10 - NORME FINALI.....	33
36.	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	33
	ALLEGATI.....	34





PARTE A - PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

PREMESSE

Nell'ottica del miglioramento continuo della tutela ambientale è necessario provvedere alla esecuzione di una serie di videoispezioni in diversi tratti della rete fognaria consortile dell'Agglomerato di Frosinone, in modo da poter effettuare una programmazione degli eventuali interventi di manutenzione ordinaria (interventi di pulizia) e straordinaria (interventi di risanamento) ed individuare eventuali usi impropri del servizio di fognatura.

VALENZA E FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento regola e disciplina, in qualità di "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CON ANNESSO ELENCO PREZZI UNITARI", l'appalto in oggetto nelle sue varie fasi esecutive.

I concorrenti in fase di gara e l'aggiudicatario in fase di svolgimento dovranno osservare e sottostare scrupolosamente a tutte le prescrizioni e indicazioni di seguito precisate. La partecipazione alla fase di gara equivarrà pertanto alla piena incondizionata accettazione di ogni clausola, adempimento e obbligazione stabilita nel presente documento in ordine all'appalto in oggetto.

La partecipazione dell'Impresa alla gara per l'aggiudicazione del contratto presuppone infatti l'implicita conoscenza da parte dell'Impresa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione e sul costo dei lavori, per cui l'Impresa non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione degli interventi e per i conseguenti oneri sostenuti.

Si precisa che l'appalto si configura come "appalto di servizi" nei settori speciali (acqua). Trattasi di un **ACCORDO QUADRO** ai sensi dell'art. 3, lett. iii) e dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016 stipulato, ai sensi del comma 3 del predetto art., **con un solo operatore economico**.

La presente procedura ha pertanto l'obiettivo di individuare il contraente dell'ACCORDO QUADRO al quale affidare l'appalto delle relative prestazioni.

Tutti gli interventi del presente appalto non sono predeterminati nel numero, ubicazione e natura in quanto saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'appalto, in base alle necessità dell'Amministrazione.

Il contratto quadro rientra nella ex tipologia dei contratti aperti. **Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità previste nel presente documento.**

CAPO1-OGGETTO, TIPOLOGIA E AMMONTARE DELL'APPALTO

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di:

- Pulizia, disotturazione e spurgo di condotte e pozzetti fognari nell'agglomerato

industriale di Frosinone.

- Ispezione televisiva (video ispezione) di reti e tratti fognari mediante un'unità furgonata autonoma, allestita appositamente con operatori specializzati.

Le infrastrutture fognarie oggetto dell'appalto indicate negli elaborati di progetto possono anche essere localizzate in zone di difficile accesso, necessitando quindi per il raggiungimento di idonei mezzi.

Stante la fattispecie dell'appalto, gli interventi oggetto del servizio non sono preventivamente determinabili nella loro natura ed ubicazione ma devono intendersi tutti quelli, sommariamente indicati nell'oggetto dell'appalto che durante il periodo contrattuale saranno, a insindacabile giudizio di aea srl richiesti in base programmi di manutenzione prestabilita.

Gli interventi oggetto di appalto, vincolati e subordinati alle esigenze e necessità operative della stazione appaltante, saranno meglio definiti, in quantità e tipologia di servizio, durante lo svolgimento delle attività anche in ragione delle relative risultanze.

Gli interventi che dovranno essere eseguiti con l'appalto in oggetto saranno quindi unicamente quelli che, a esclusivo insindacabile giudizio della D.L., all'atto pratico si valuteranno necessari nel corso del contratto, anche se in sostanziale diversità ai dati previsti ai fini dell'appalto. Le ipotesi di progetto non potranno, in alcun modo, essere oggetto di alcuna richiesta e rivalsa di sorta da parte dell'aggiudicatario. Le previsioni indicate negli elaborati di gara potranno pertanto variare in percentuali anche ben superiori al quinto d'obbligo senza che ciò potrà dar adito all'appaltatore a pretese di sorta.

I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi, ad ogni effetto, di carattere pubblico e per nessuna ragione potranno essere dall'Aggiudicatario sospesi o abbandonati.

- Pulizia delle condotte:

Gli interventi di pulizia sono quelli ritenuti necessari per mantenere efficiente la funzionalità delle infrastrutture fognarie gestite da AeA srl e per supportare le attività di video ispezione.

- Videoispezioni:

Gli interventi di video ispezione sono quelli che si renderanno necessari nell'ambito della gestione del servizio per indagare la rete fognaria dell'agglomerato industriale di Frosinone ed individuare le eventuali criticità. Allo stato attuale i possibili interventi sono stati determinati quanto a ubicazione ma quantizzati di massima su base statistica.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara di avere piena conoscenza dei luoghi di lavoro, delle distanze e percorsi per raggiungerli e della consistenza delle infrastrutture e degli impianti oggetto d'appalto.

AeA srl si riserva la possibilità di far effettuare all'Appaltatore gli interventi che riterrà di sua convenienza, senza alcuna limitazione sulla ubicazione e durata e senza che lo stesso abbia diritto ad elevare eccezioni e reclami.

Il servizio si svolgerà presso le infrastrutture indicate negli elaborati di progetto. Tuttavia, non si esclude la possibilità di intervenire, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, anche su altri tratti di rete gestita da AeA srl appartenenti comunque

all'agglomerato di Frosinone. Tale circostanza non potrà costituire motivo per l'Appaltatore per chiedere variazione del prezzo contrattuale come sopra fissato o compensi aggiuntivi, anche se dovessero manifestarsi maggiori difficoltà di esecuzione.

2. AMMONTARE E DURATA DEL SERVIZIO

L'ammontare del Servizio è preventivato in complessivi € **82.906,80** (ottantaduemilanovecentosei/80 euro), di cui € 3.550,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il tutto I.V.A. esclusa.

L'affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D. lgs 50/2016, sarà eseguito nella forma dell'accordo quadro con un operatore economico per la **durata di mesi 3 (tre)**.

AeA srl procederà, in base all'effettivo fabbisogno, a richiedere, tramite singole richieste, i servizi occorrenti fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto per l'affidamento in questione o fino alla scadenza temporale del contratto fissata in mesi 3 (tre), senza obbligo di totale utilizzo dell'importo stimato; in ogni caso, fatto salvo il minor termine dovuto all'esaurimento dell'importo.

Riguardando l'appalto essenzialmente prestazioni non predeterminabili nel numero di interventi tra pulizia e video ispezione ma derivanti da necessità ed esigenze che potranno manifestarsi nel corso del contratto, l'importo complessivo indicato dell'appalto è da intendersi vincolante esclusivamente ai fini contabili di spesa.

Gli interventi che dovranno essere effettivamente eseguiti con l'appalto in oggetto saranno unicamente quelli indicati in progetto e quelli che, a esclusivo insindacabile giudizio della D.L./D.E.C. di AeA srl, all'atto pratico si renderanno/valuteranno necessari nel corso del contratto ad integrazione o in variazione di quelli attesi.

Le ipotesi di cui al progetto non potranno, in alcun modo, essere oggetto di alcuna richiesta e rivalsa di sorta da parte dell'aggiudicatario.

La stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario entro la data di scadenza del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi.

Inoltre ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

L'appalto è previsto con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi del comma 2a dell'art. 82 del D.lgs. 163/2006 mediante RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI UNITARI posto a base di gara, allegato al presente documento. L'offerta dei partecipanti all'appalto dovrà essere formulata mediante la compilazione dello specifico modello allegato ai documenti di gara, indicando la percentuale di ribasso da applicarsi all'ELENCO PREZZI UNITARI posto a base di gara.

In caso d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs 50/2016, l'inizio delle prestazioni potrà essere disposto anche nelle more contrattuali non appena divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

3. TIPOLOGIA DEL CONTRATTO E PREZZI

L'appalto è stipulato interamente a misura ai sensi dell'articolo 3, lett. eeeee) del Codice dei contratti nonché dell'art. 43 comma 7 del DPR n.207/2010. La migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

La contabilità delle prestazioni avverrà sulla base dei prezzi unitari stabiliti nell'elenco prezzi allegato, che con applicazione del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara costituiscono i "prezzi unitari contrattuali", da applicare alle singole prestazioni eseguite.

All'appaltatore non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi unitari, anche se dovessero verificarsi eventuali maggiori difficoltà di svolgimento. Sono fatti salvi unicamente i casi di forza maggiore o analoghe circostanze che rendessero eccessivamente onerosa la prestazione per l'affidatario ovvero non la rendessero più remunerativa.

I prezzi del presente appalto s'intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

Ricorrendo la necessità di eseguire attività per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si dovrà procedere alla definizione di nuovi prezzi utilizzando i prezzi unitari contenuti nella "Tariffa dei prezzi della Regione Lazio", vigente alla data dell'appalto, con applicazione del ribasso offerto per l'appalto o ricavandoli da nuove analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari vigenti alla data di formulazione dell'offerta, dedotti del ribasso d'asta offerto.


Gli oneri per la sicurezza, viste le caratteristiche dell'appalto verranno contabilizzati in quota parte sulla scorta dell'avanzamento dell'appalto, senza applicazione del ribasso.

La partecipazione dell'Impresa alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto presuppone l'implicita conoscenza da parte dell'Impresa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione e sul costo degli interventi, per cui l'aggiudicatario non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto e per i conseguenti oneri sostenuti.

4. CORRISPONDENZA E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI

Ogni prestazione dovrà sempre essere eseguita nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti in materia ambientale-edilizia-antinfortunistica e secondo le migliori regole dell'arte e di prassi applicabili.

L'appaltatore e il personale a vario titolo impiegato dovranno conformarsi alla massima diligenza e professionalità nell'adempimento dei propri obblighi e mansioni. Trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile (il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità).



La stazione appaltante avrà la facoltà di rifiutare in qualunque tempo le prestazioni che non abbiano i requisiti prescritti, che presentino insufficienze, abbiano subito alterazioni o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali ed alle norme vigenti. In tal evenienza l'appaltatore dovrà provvedere a proprie spese alla sostituzione-rifacimento della prestazione (o della parte) rifiutata con la massima celerità e immediatezza.

5. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Trattandosi di servizi, l'appalto non è assoggettato all'articolo 61 del DPR 207/2010 e non sussistono quindi categorie di opere prevalenti né scorporabili. L'appalto si conviene che sia comunque subappaltabile nel limite massimo del 30% indicato dall'art 105 del D.Lgs. 50/2016.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla relativa procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, di seguito indicati.

6.1 Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali siano intervenute:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

6.2 Requisiti specifici necessari

Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti seguenti:

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura da almeno tre anni;
- b) Essere in possesso del requisito tecnico-professionale di esecuzione riguardante "Spazi confinati di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.R. 177/2011". Tali interventi possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti speciali di cui alla normativa sopra citata. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 177/2011 non è ammesso il ricorso al



subappalto per questo tipo di lavorazione. Allo stesso modo, essendo un requisito soggettivo, non è ammesso il ricorso ad avvalimento (vedi Determinazione AVCP n. 2 del 1° agosto 2012).

6.3 Particolari requisiti richiesti per il servizio di videoispezione

L'Appaltatore deve assicurare la disponibilità, per tutto il periodo del Servizio, di **1 automezzo allestito con attrezzature specialistiche per l'esecuzione di videoispezioni**, tramite videocamere montate su carrelli mobili, con registrazione della video ispezione su supporto informatico DVD. Il sistema video-ispettivo potrà essere autonomo o anche a bordo di automezzo appositamente equipaggiato.

Per le video ispezioni le telecamere impiegate dovranno essere di tipo a visione assiale dal diametro nominale da 50 mm a 160 mm e di tipo a testa orientabile dal diametro nominale da 200 mm a 1000 mm; dovranno essere equipaggiate con una sonda trasmettente e localizzatore di sonda in superficie per il costante monitoraggio della esatta posizione della telecamera durante lo svolgimento delle operazioni. Per particolari situazioni e per diametri nominali da 800 mm in poi la ditta dovrà essere in grado di affrontare la video ispezione con la telecamera trasportata da proprio personale all'interno della condotta.

Al termine di ogni indagine video ispettiva dovrà essere rilasciata apposita documentazione (report) cartacea e/o su CD contenente tutti i dati salienti dell'ispezione eseguita, quali:

- scheda dei tratti ispezionati contenente tutti i dati interessanti per la valutazione della condotta (distanze, liquido trasportato, tipo di tubo, pendenze ecc.) con evidenziate e mappate ogni eventuale anomalia e gli allacciamenti di pozzetti e utenze presenti nella tratta ispezionata;
- relazione tecnica sullo stato della condotta, corredata da planimetria di riferimento
- raccolta fotografica dei punti più significativi della video ispezione (allacciamenti, pozzetti, rotture, ecc.)
- copia del filmato dell'ispezione su cd-room

6.4 Spazi confinati

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011 per le attività in ambienti confinati (attività non subappaltabile) sono **obbligatori i seguenti requisiti**:

- a) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D. Lgs 10/9/2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
- b) avvenuta effettuazione di attività d'informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento;
- c) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di

addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del D. Lgs n. 81/2008;

- d) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all'applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del D. Lgs n. 81/2008.
- e) ai sensi dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e le Regioni di cui all'Atto rep. n. 223 del 21.12.2011, stante il livello alto di rischio dell'appalto (v. alleg.2 dell'Accordo), il monte ore di formazione per il Datore di Lavoro e/o il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) dovrà essere di 48 ore con aggiornamenti quinquennali di 14 ore.

L'appaltatore dovrà dimostrare in tempo utile per la stipula del contratto, pena la decadenza dell'affidamento, di disporre dei requisiti anzidetti per le attività in ambienti confinati e dovrà consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Nel caso in cui a seguito della verifica i requisiti non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato il concorrente verrà escluso e non si procederà con la formalizzazione del rapporto.

CAPO2-DISCIPLINA CONTRATTUALE

7. DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

7.1 Servizio di pulizia, disotturazione e spurgo

Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacità ed esperienza; l'esecuzione del servizio dovrà sempre essere effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza. In ogni caso, dell'operato del personale risponderà, a tutti gli effetti, l'Appaltatore.

Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall'Appaltatore dovrà essere compiuta con ogni cura in modo da evitare l'emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare quindi l'ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente; vengono richiamati a tal senso i dettami del D.Lgs n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.

Le aree al termine dell'intervento dovranno essere lasciate opportunamente pulite.

Particolare cura dovrà essere prestata dal personale dell'Appaltatore nell'esecuzione delle operazioni di apertura e ricollocazione dei coperchi di chiusura delle camerette, affinché le eventuali guarnizioni per l'eliminazione dei giochi dovuti all'usura, non vengano deteriorate o cadano entro le condotte; in tal caso sarà onere dell'Appaltatore il loro reintegro.

Sono comprese tutte le operazioni inerenti e propedeutiche agli interventi richiesti con l'utilizzo di attrezzature necessarie, la manodopera occorrente e l'approvvigionamento dell'acqua necessaria. L'approvvigionamento della rete idranti pubblica deve essere preventivamente autorizzato dal gestore della rete stessa. Ove necessario, preliminarmente alle operazioni oggetto del servizio, l'Appaltatore dovrà predisporre, in accordo con il competente Ufficio di Polizia Municipale, la segnaletica prescritta dal Codice della Strada necessaria per garantire la massima sicurezza sia degli addetti al servizio sia

dell'utenza stradale. Inoltre gli operatori, ai sensi del Codice della Strada, dovranno essere visibili sia di giorno che di notte mediante idonee tute da lavoro ad alta visibilità, fluorescenti e rifrangenti.

L'Appaltatore prende atto che il servizio si effettua su opere esistenti in esercizio, pertanto il servizio dovrà essere condotto con particolare cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la stabilità delle opere e la continuità dell'esercizio.

Al termine di ogni intervento l'Appaltatore dovrà predisporre la seguente documentazione:

- rapporto o bolla di lavoro, da consegnare immediatamente in copia all'operatore di AeA srl, nel quale dovranno essere riportati i dati identificativi dell'automezzo impiegato, località in cui è avvenuto l'intervento, descrizione dello stesso, estensione e diametro dei condotti spurgati o quantità dei manufatti puliti, durata oraria; tale documento dovrà essere controfirmato dall'incaricato di AeA srl che ha seguito i lavori.

Sono comprese le operazioni di segnaletica secondo il nuovo codice della strada, l'apertura del chiusino e la pulizia della cornice dello stesso, la pulizia del tratto di condotta con acqua ad alta pressione, e quant'altro necessario per il regolare corretto intervento.

L'Appaltatore dovrà eseguire prestazioni per:

- disintasarle condotte, di qualsiasi sezione e materiale, utilizzate per il convogliamento di liquami fognari, mediante lavaggio con acqua ad alta pressione, in modo da ripristinarne il regolare funzionamento;
- ricerca e individuazione di utenze non note.

7.2 Servizio di videoispezione

Per il servizio di video ispezione la durata della prestazione giornaliera è pari a 8 ore lavorative, al netto quindi del tempo di trasferimento dalla sede della ditta al sito dell'intervento e ritorno e della pausa pranzo (convenzionalmente definita pari ad un'ora). L'intervento richiesto potrà essere frazionato in mezze giornate. Per ogni ora aggiuntiva alle n. 8 previste, se necessaria e preventivamente autorizzata, è previsto un compenso per il quale si rimanda all'elenco prezzi. Preliminarmente alle operazioni oggetto del servizio, ove necessario, l'Appaltatore dovrà predisporre, in accordo con il competente Ufficio di Polizia Municipale, la segnaletica prescritta dal Codice della Strada necessaria per garantire la massima sicurezza sia degli addetti al servizio sia dell'utenza stradale. Inoltre gli operatori, ai sensi del Codice della Strada, dovranno essere visibili sia di giorno che di notte mediante idonee tute da lavoro ad alta visibilità, fluorescenti e rifrangenti.

Per la buona riuscita del servizio richiesto si dovranno eseguire tutte le aperture / chiusure dei chiusini e manufatti che si rendessero necessari (anche mediante ricerca e messa in luce degli stessi qualora ricoperti da manti stradali, terreno e vegetazione), compreso l'accesso alle fognature per il rilievo dell'affondamento, delle dimensioni della condotta e di quant'altro necessario.

Report di videoispezione

Le riprese a colori dovranno essere registrate in duplice copia su CD/DVD Video; i particolari più significativi dovranno essere video fotografati, direttamente in cantiere, e riportati sul rapporto di ispezione. Tutta la documentazione prodotta dovrà riportare l'intestazione

personalizzata, la data, l'ora e la posizione metrica della telecamera rispetto alla cameretta di partenza dell'ispezione.

Il report dovrà pertanto contenere tutti i dati salienti dell'ispezione eseguita, quali:

- ◆ scheda grafica a colori dei tratti ispezionati contenente tutti i dati interessanti per la valutazione della condotta (distanze, liquido trasportato, tipo di tubo, pendenze ecc.) con evidenziate e mappate ogni eventuale anomalia e gli allacciamenti di pozzetti e utenze presenti nella tratta ispezionata;
- ◆ relazione tecnica sullo stato della condotta, corredata da planimetria di riferimento;
- ◆ raccolta fotografica dei punti più significativi della videoispezione (allacciamenti, pozzetti, rotture, ecc.);
- ◆ copia del filmato dell'ispezione su cd-room.

Il report reso a seguito dell'ispezione dovrà essere strutturato secondo le norme unificate tedesche e compatibili con l'eventuale mappatura della rete fognaria su base planimetrica in qualsiasi formato cartaceo o digitale.

Le difettosità delle anomalie dovranno essere riportate su base planimetrica con la seguente codifica:

- ◆ difetti gravi (strutturali) segnalati in colore rosso;
- ◆ difetti lievi o commenti in genere segnalati in colore azzurro o verde.

I report dovranno essere completi di cartografia (desunta presso la stazione appaltante se disponibile altrimenti da catasto) riportante il tracciato video ispezionato e la numerazione dei pozzetti d'ispezione citati nel protocollo e nel video. I report e il materiale video dovranno essere consegnati alla stazione appaltante entro 7 giorni lavorativi dal termine delle operazioni di video ispezione; in casi eccezionali la documentazione può essere richiesta dalla stazione appaltante entro 2 giorni lavorativi.

8. NORME VINCOLANTI LO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

Sono contrattualmente vincolanti:

- tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in particolare, per quanto applicabili, il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il concernente regolamento DPR 207/2010 e s.m.i.;
- le vigenti norme tecniche sulla specifica materia del servizio da eseguire;
- le vigenti norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavoratori, e in particolare il D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e il DPR 177/2011 (spazi confinati).

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che saranno emanate in pendenza del contratto dalle autorità statali, regionali, provinciali e comunali, nonché tutte le disposizioni emanate da enti pubblici che abbiano autorità in materia (enti previd., enti ispettivi, ecc.). Si richiamano, in particolare, le norme relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa.

L'Appaltatore sarà inoltre tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in materia ambientale o che potranno venire emanati dalle competenti Autorità anche dopo la stipulazione del contratto. In modo particolare si fa riferimento a quanto disposto dalle seguenti normative:

- D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Regolamenti Municipali di Igiene e Sanità e di Igiene Urbana.

L'Appaltatore, nella formulazione della propria offerta, ha tenuto conto di tutti gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nei luoghi dove devono essere eseguite le prestazioni.

I prezzi unitari di contratto sono comprensivi di tutti gli oneri derivanti dagli adempimenti legislativi in ordine alla sicurezza ed igiene del lavoro da parte dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

9. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

- Il progetto (*allegato al capitolato*) composto da:
 - Relazione Tecnica
 - Planimetria condotte
- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'elenco Prezzi Unitari (*allegato al capitolato*);
- Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) integrato dei contenuti del Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall'Aggiudicatario dell'appalto;
- Il Patto d'integrità debitamente sottoscritto dall'Appaltatore.

10. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE, DOMICILIO E DIREZIONE TECNICA

L'appaltatore per ogni effetto dell'appalto elegge il proprio domicilio nel Comune di Frosinone in luogo e ufficio diverso dalla sede dell'AeA srl. A tale domicilio si intendono virtualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall'appalto. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

L'Impresa dovrà fornire alla Società il recapito telefonico presso il quale sarà possibile, in qualsiasi momento, far pervenire ogni richiesta alla stessa.

L'appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della Camera di Commercio e, nel caso di Società, mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente Tribunale, procura notarile). Tale persona dovrà, qualora sia diversa da quelle tenute alla presentazione, comunque presentare idonea documentazione antimafia; dovrà presentare la detta documentazione prima di riscuotere, ricevere o quietanzare. La cessazione o decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, dovrà essere tempestivamente notificata alla Società Appaltante. In difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante stessa per pagamenti effettuati a persone non più autorizzate a riscuotere.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine dell'appalto e ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamento.

L'appaltatore è comunque in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detto soggetto, nonché della malafede o della frode nella somministrazione e nello svolgimento dell'appalto da parte del proprio personale. Ogni variazione del domicilio o della persona deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso

la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

11. DIREZIONE E CONTROLLO DELL'APPALTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

AeA srl nominerà un tecnico responsabile per sovrintendere alla gestione del servizio, ai controlli e alla contabilizzazione delle prestazioni, che dovrà esaminare ogni elemento utile alla valutazione del corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, nel rispetto dei compiti e delle disposizioni di cui all'art. 101 del D.lgs. 50/2016. Il tecnico predetto, che assumerà il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (Direttore dei Lavori), qualora l'Impresa non osserverà le condizioni previste dal presente contratto, inviterà l'Impresa stessa ad adempiervi entro un termine perentorio, alla scadenza della quale, in caso di mancato adempimento, provvederà a eseguire le prestazioni in danno all'Impresa, oltre all'applicazione delle penalità previste.

La ditta appaltatrice dovrà assicurare all'uopo tutta la collaborazione necessaria, fornendo se del caso ogni chiarimento e documentazione richiesta.

Nello svolgimento del suo compito può essere coadiuvato da assistenti e opera in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture con verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via esclusiva con l'appaltatore e redigendo altresì gli atti di competenza necessari al regolare andamento e svolgimento dell'appalto.

L'eventuale inosservanza degli obblighi contrattuali è accertata dal succitato Responsabile mediante apposito verbale, che verrà notificato all'Appaltatore con raccomandata RR o pec. L'Appaltatore potrà produrre le sue deduzioni entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica; trascorso inutilmente questo tempo o nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute accettabili saranno applicate le penalità previste dal presente Capitolato a scalare dalla prima contabilità utile. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione.

I controlli e le disposizioni del Direttore Esecuzione Contratto (D.E.C.) non esimono l'appaltatore da obblighi e responsabilità inerenti alla conduzione dell'appalto, la buona riuscita delle prestazioni, la loro rispondenza contrattuale, l'adeguatezza delle misure antinfortunistiche, né da quelle a esso incombenti da leggi e norme vigenti. L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla D.E.C. per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla D.E.C. le opportune istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta della D.E.C., esso dovrà rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

E' salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della D.E.C. dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme contrattuali e del presente Capitolato Speciale di appalto. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena dell'esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Società Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni contrattuali. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

Il D.L./D.E.C. riferisce costantemente al Responsabile del procedimento che assicura in ciascuna fase dell'appalto il controllo sull'intervento per conto del Committente.

12. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il rapporto nei casi e con le procedure di cui all'articolo 108 del D.lgs. 50/2016 mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di successivi adempimenti, nei casi seguenti:

- Emanazione di un provvedimento definitivo di reato ovvero di sentenza di condanna;
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'appalto;
- Perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- Penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale.

La mancata ripetuta osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolato si configura come grave inadempimento contrattuale e dà diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto in danno.

L'appaltatore dovrà prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione contrattuale; qualora egli non si presenti, la D.E.C., con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dell'appalto e l'inventario degli eventuali oggetti presi in possesso. La liquidazione del credito dell'Appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

L'appaltatore è comunque sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di recesso unilaterale in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo, ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.

CAPO3-TERMINI PER L'ESECUZIONE

13. AVVIO ESECUTIVO DELL'APPALTO – DOCUMENTI E GARANZIE DA PRESENTARE

L'esecuzione dell'appalto ha inizio dopo la stipula del formale contratto in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 60 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dell'appalto, il direttore dell'Esecuzione del Contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza all'avvio del contratto, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, commi 8 e 13 del Codice dei contratti, qualora il mancato inizio dell'appalto possa determinare un grave

danno o carenze del servizio gestito.

Dal giorno della consegna grava direttamente sull'appaltatore ogni responsabilità in merito alle relative prestazioni, alla loro conservazione e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nei siti d'intervento nonché a terzi.

14. PENALI E SANZIONI PECUNIARIE PER INADEMPIMENTI

Per l'appalto in oggetto sono stabilite le penalità specifiche di seguito elencate.

- L'intervento effettuato dall'Impresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni del presente capitolato e/o della normale buona prassi, comporterà l'applicazione di una penale di importo pari al prezzo dell'intervento con un minimo di € 260,00 (euro duecentosessanta/00). In caso di recidiva, nel termine di un mese, le penalità saranno raddoppiate.
- Per ogni giorno di ritardo dal termine definito dalla stazione appaltante negli ordini di lavoro sarà applicata una penale di € 260,00 (euro duecentosessanta/00) per i primi due giorni e di € 520,00 (euro cinquecento venti/00) per i successivi.
- L'utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre all'allontanamento, comporterà l'applicazione di una penale di € 775,00 (euro settecento settantacinque/00) al giorno.
- Fatte salve ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate, inoltre, le seguenti penalità in caso di inadempienze accertate dal personale Acea preposto:

• mancato uso di DPI	€	260,00	(duecentosessanta/00)
• mancata pulizia quotidiana dell'area d'intervento	€	260,00	(duecentosessanta/00)
• mancata o incompleta installazione segnaletica stradale, ove necessaria, e per singolo intervento	€	260,00	(duecentosessanta/00)
• mancata o incompleta compilazione delle registrazioni e/o dei formulari	€	260,00	(duecentosessanta/00)

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate nella relativa contabilità in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della condizione che ne comporta l'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione, senza che ciò possa dar motivo all'appaltatore di reclami alcuno.

Oltre all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora i ritardi e le inadempienze siano tali da poter arrecare pregiudizi, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, mediante semplice comunicazione potrà avvalersi, inoltre, della facoltà di procedere direttamente o tramite altra impresa all'esecuzione del relativo intervento con addebito nella contabilità dell'appalto delle maggiori spese sostenute. Il ritardo ed il mancato intervento si configurano come gravi inadempimenti contrattuali ovvero costituiscono motivo per chiedere la risoluzione del contratto.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora l'importo della penale superi la predetta percentuale a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, potrà essere applicato l'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non

pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell'inadempienza.

Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea l'esecuzione delle attività a regola d'arte, il D.L./D.E.C., d'ufficio o su segnalazione dell'Impresa, può ordinare la sospensione delle stesse. In questo caso non spetta all'Impresa alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato per l'ultimazione dell'intervento.

CAPO 4-DISCIPLINAECONOMICA

15. CONTABILIZZAZIONE DELL'APPALTO

Le prestazioni svolte saranno contabilizzate di norma a stati di avanzamento quando l'importo delle prestazioni eseguite sia pari o superiore a € 30.000.

La contabilizzazione dell'appalto sarà effettuata in conformità alle disposizioni precisate nel presente Capitolato e alle relative vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, in particolare alla Parte IV, Titolo III del DPR 207/2010, applicando alle quantità eseguite constatate conformi, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, i prezzi unitari netti desunti dall'elenco prezzi dell'appalto, al netto del ribasso d'aggiudicazione.

La misurazione e la valutazione delle prestazioni saranno effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco prezzi, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente eseguite. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'intervento perfettamente compiuto nel pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale. Con tali corrispettivi l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere da AeA srl per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente il servizio medesimo, senza alcun diritto a maggiori o nuovi compensi, il tutto essendo soddisfatto da AeA srl con il pagamento dei relativi prezzi.

Ricorrendo la necessità di eseguire attività per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si dovrà procedere alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010 fermo restando la priorità all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti nella "Tariffa prezzi della Regione Lazio" vigente alla data dell'appalto e il mantenimento delle condizioni tecnico-economiche offerte.

Gli oneri per la sicurezza, viste le caratteristiche dell'appalto, verranno contabilizzati a corpo in quote parte sulla scorta dell'avanzamento dell'appalto.

La contabilità del servizio verrà redatta in base agli ordini di lavoro ed ai rimesse delle prestazioni effettuate, che dovranno sempre essere redatti giornalmente in contraddittorio e controfirmati da AeA srl e dall'Appaltatore; quest'ultimo provvederà, al raggiungimento dei termini per l'emissione dei pagamenti in acconto, a presentare un riassunto dei servizi effettuati sulla base dei predetti rimesse.

Per le eventuali prestazioni di manodopera in economia il ribasso sarà applicato

esclusivamente sulla quota del 24,30% concernente le spese generali e l'utile d'impresa. Nel caso di nolo di mezzi e attrezzature, anche se il prezzo unitario di riferimento sarà comprensivo di una quota di manodopera (ad esempio l'autista/operatore nel caso di nolo a caldo di autocarro/autobotte) il ribasso offerto sarà sempre applicato sul 100% del corrispondente prezzo senza alcun scorporo.

Si precisa che per tale fattispecie i prezzi unitari di riferimento per la determinazione del costo della manodopera saranno quelli relativi alla "Tabella Revisione Prezzi della Regione Lazio" di ultimo aggiornamento, redatta dalla Commissione Regionale per il Rilevamento dei prezzi.

L'eventuale utilizzo di manodopera in economia e di noli orari di mezzi, macchine e apparecchiature dovranno essere sempre soggette a preventivo accordo e autorizzazione di AeA srl.

16. PAGAMENTI IN ACCONTO

L'appalto sarà contabilizzato di norma a stati di avanzamento quando l'importo delle prestazioni eseguite sia uguale o superiore a € 30.000 (trentamila euro).

Le rate di acconto saranno pertanto emesse ogni qualvolta l'importo contabilizzato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute e delle rate di acconto precedenti, raggiungerà un importo non inferiore a € 30.000,00 (Euro trentamila/00).

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.lgs 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dell'appalto è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

- a) il D.L./D.E.C. redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «attività a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
- b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del d.P.R. n.207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento delle prestazioni di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

Ai sensi del D. Lgs 231/2002, come modificato dal D. Lgs 192/2012, la Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi **60(sessanta)giorni**, dalla data della relativa fattura fiscale fine mese con su indicato il CIG .

In merito all'emissione delle rate d'acconto, si evidenzia che per opportunità contabili-amministrative della Stazione Appaltante o qualora le attività rimangano sospese per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, si potrà provvedere alla redazione dello stato di avanzamento e alla conseguente emissione del certificato di pagamento, anche prescindendo dall'importo minimo anzidetto.

Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo sarà contabilizzato nel conto finale e

liquidato a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio/regolare esecuzione/verifica conformità (si precisa che per importo contrattuale s'intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati).

Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l'emissione di ogni certificato di pagamento e/o del relativo mandato-bonifico è subordinata:

- a) all'acquisizione del regolare DURC dell'appaltatore;
- b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante può provvedere alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

17. CONTO FINALE - PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale delle prestazioni effettuate è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale (rif. art. 309 del DPR 207/10); è sottoscritto dal D.L./D.E.C. e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità definitiva e alle condizioni di cui ai commi seguenti.

Il conto finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni ai sensi dell'art. 174 del d.P.R. 207/2010; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,50% relative agli acconti, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione e approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo/di regolare esecuzione/verifica di conformità definitiva previa presentazione da parte dell'appaltatore di regolare fattura fiscale. Al pagamento della rata a saldo si applicano le stesse condizioni previste per gli acconti (DURC,

presentazione delle fatture del/i subappaltatore/i cottimista/i quietanza- te, ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti).

18. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi per ritardi.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, d'importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e, se dovuto, il codice CUP, acquisito/i d'ufficio dalla Stazione Appaltante per l'appalto in oggetto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della L. n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata L. n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente Capitolato speciale.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono

all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

19. RITARDI DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL PAGAMENTO DELLE RATE

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dell'appalto. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del c.c., rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito (90 gg. dall'emissione del collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità) per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale è comprensiva del maggior danno.

20. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI - MODIFICHE SOCIETARIE

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 nei limiti dagli stessi precisati.

CAPO 5–GARANZIE E RESPONSABILITA'

21. CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. 50/2016, per la partecipazione all'appalto è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara/ lettera di invito. E' fatto salvo quanto previsto dall'art.93, comma 7, del Codice in merito ai casi di riduzione della cauzione.

22. CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs.50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. E' fatto salvo quanto previsto dall'art.93, comma 7, del Codice in merito ai casi di riduzione della cauzione.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità definitiva; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese degli interventi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può

essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale tra le Imprese. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

23. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista di avvio dell'esecuzione, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante dalla responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nell'esecuzione dell'appalto. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura assicurativa suddetta di cui all' art. 103 del D.lgs. 50/2016 non dovrà essere inferiore all'importo, al netto dell'IVA, di **€ 1.000.000,00** per ogni sinistro con il limite di €500.000,00 per danni a persone e €500.000,00 per danni a cose con esplicita clausola relativa all'inclusione anche dei danni ambientali, il tutto senza franchigie di sorta.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data del verbale di avvio dell'appalto e cessa con l'emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione/verifica conformità definitiva e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dell'appalto risultante dal relativo certificato.

Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti di AeA srl o di altre ditte che possono trovarsi negli ambienti di cui al presente appalto per eseguire manutenzioni, riparazioni, assistenza, collaudo ecc., purché non prendano parte alle specifiche prestazioni formanti oggetto dell'attività dell'Impresa, nonché ditte/enti che lamentassero interruzioni di attività/servizio per effetto di danni arrecati dall'appaltatore. L'Impresa dovrà immediatamente dare notizia alla D.L./D.E.C. di qualunque incidente sorto nello svolgimento dell'appalto.

Indipendentemente dalla copertura assicurativa stipulata, resta comunque stabilito che l'Impresa dovrà rimediare e risarcire tutti i danni provocati a persone o cose in relazione all'esecuzione dell'appalto assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese relative alla difesa, salvo nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o procedimenti siano dovuti a fatti o negligenza della stessa.

L'Impresa dovrà dare comunicazione alla Stazione Appaltante dell'avvenuto o meno risarcimento richiesto specificandone i termini.

In ogni caso l'appaltatore tiene sollevata la Stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

CAPO 6-DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

24. ORDINI DI SERVIZIO

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione Lavori/Direzione Esecuzione Contratto dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.

Resta comunque fermo il diritto dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

25. RESPONSABILE OPERATIVO DELL'APPALTO PER L'IMPRESA

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente l'appalto dovrà comunicare per iscritto alla D.L./D.E.C. e al RUP prima dell'inizio delle prestazioni, il nominativo del responsabile operativo cui è demandata l'esecuzione e la conduzione dell'appalto in oggetto.

Il responsabile operativo avrà il compito, in nome e per conto dell'aggiudicatario, di assicurare in appoggio al D.T. la rispondenza delle forniture alle prescrizioni contrattuali assunte. Il responsabile operativo sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante il proprio recapito telefonico portatile e in caso d'assenza l'aggiudicatario dovrà indicare il nominativo e i dati del sostituto.

In particolare il responsabile operativo avrà il compito di:

- organizzare e dirigere l'impiego del personale dell'appaltatore;
- garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione delle forniture;
- garantire il rispetto dei programmi degli interventi previsti;
- garantire il rispetto delle norme di sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/2008.

La stazione appaltante avrà la facoltà di richiedere in qualsiasi momento la sostituzione del responsabile operativo, quando questi, a insindacabile discrezionalità di AeA srl, non si attenga adeguatamente ai propri compiti, senza che ciò possa dar adito a pretese di sorta da parte dell'aggiudicatario.

26. ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono da considerarsi compresi e remunerati nel prezzo offerto, oltre a quanto citato:

- l'uso continuo o no dei macchinari e del relativo personale anche con orari variabili;
- il mancato utilizzo dei mezzi a causa di disfunzioni di servizio, scioperi, manutenzioni agli impianti AeA srl;
- danni agli immobili, alle strutture di ogni genere ed agli impianti causati per incuria e/od imperizia.

Inoltre la responsabilità di incidenti ed imperizia nell'uso dei macchinari è a totale carico dell'Appaltatore.

Oltre a quanto citato nei precedenti articoli sono da considerarsi obblighi a carico dell'Appaltatore quelli di seguito citati:

- l'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
- l'installazione dei mezzi d'opera, in relazione all'entità dell'intervento, secondo i più moderni e perfezionati metodi per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dell'intervento commissionato;
- le segnalazioni, se necessario, diurne e notturne e le tabelle di transito interrotto e di

pericolo e le altre misure di sicurezza nonché, difese, presidi, staccionate, parapetti e quant'altro può occorrere per l'incolumità di persone, animali e cose;

- il comportamento corretto nei rapporti che si intrattengono con il personale AeA srl;
- lo scrupoloso rispetto del PSS-POS;
- il mantenimento per ogni sito d'intervento della condizione più salubre possibile;
- il risarcimento degli eventuali danni causati durante le operazioni.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per tutta l'attività relativa alla operazione di intervento ed ogni altra attività esercitata in esecuzione del presente contratto, sollevando AeA srl da ogni corrispondente chiamata in causa anche parziale o sussidiaria.

L'Appaltatore è responsabile verso AeA srl del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti e la Committente avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quelli per i quali ritenesse necessario il provvedimento, motivandone le ragioni e con il rispetto delle norme vigenti.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle cose con espresso impegno di provvedere che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi operanti nel servizio corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni. L'Appaltatore si obbliga pertanto per sé, i suoi successori ed aventi causa a tenere la Stazione Appaltante rilevata ed indenne da ogni e qualsiasi richiesta od azione presente o futura in dipendenza dell'avvenuta aggiudicazione.


CAPO 7-DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA

27. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE

E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori PSS di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché un piano operativo di sicurezza POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSS e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento PSC predisposto dal coordinatore per la sicurezza.

Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dell'appalto (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento PSC, l'appaltatore sarà, infatti, obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento PSC eventualmente predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, c. 5, e 92, c. 2, del Decreto n. 81



del 2008.

CAPO8-SUBAPPALTO

28. SUBAPPALTO

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016, è ammesso nel limite del 30%, dell'importo totale dell'appalto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le parti che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dello stesso;
- c) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il soggetto al quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- d) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, trasmetta alla Stazione appaltante:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, in relazione alle attività da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;
 - 3) il DURC del subappaltatore, in originale nonché i dati necessari all'acquisizione d'ufficio dello stesso;
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, commi 2 e 7, del citato d.P.R.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione

appaltante sono ridotti della metà.

L'affidamento di prestazioni in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
- b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge l'appalto e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assi- curativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con il PSS-POS dell'appaltatore.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le relative attività.


29. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di attività subappaltate.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo contrattuale dell'appalto o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati almeno il giorno feriale antecedente. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.



Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi suddetti, si applicano le disposizioni di cui al Capitolato in oggetto in materia di tessera di riconoscimento.

30. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dell'appalto, sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) alle limitazioni di capitolato di seguito specificate:
 - 1) ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente agli stessi le retribuzioni arretrate utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato Speciale;
 - 2) ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato Speciale.

Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

CAPO 9-CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

31. RISERVE

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dagli Art. 190 e 191 del

R.G. di cui al DPR 207/2010. Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del D.L./D.E.C., non avranno effetto interruttivo o sospensivo degli effetti contrattuali.

Ai sensi dell'art. 191 del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell'articolo 205, comma 1, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle prestazioni comporti incrementi rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5 ed il 15 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui all'art. 240 del medesimo decreto, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

32. CONTROVERSIE

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa, giuridica ed economica tra l'Amministrazione o D.L./D.E.C. e l'Appaltatore che non siano state definite in via bonaria ai sensi dell'Art. 240 del "Codice Contratti" saranno definite dall'Autorità Giudiziaria competente.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.


Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le attività, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla D.L./D.E.C.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

33. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, non-ché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dell'appalto che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella



località in oggetto;

- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del D.lgs. 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato, detraendo quindi il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del Codice.

In ogni momento il D.L./D.E.C. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

34. CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 gg, senza necessità di ulteriori adempimenti, i motivi di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/2016 riepilogabili in via indicativa, non esaustiva, nei seguenti casi:

- a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'art. 135 del Codice;
- b) inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensioni senza giustificato motivo;

f) rallentamenti, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

l) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;

h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 e ai piani di sicurezza integranti il contratto e alle ingiunzioni fattegli al riguardo dal D.L./D.E.C./R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui al presente Capitolato;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto 81/2008;

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal D.L., contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'art. 135, c. 1, del Codice dei contratti;

b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA e/o dei requisiti dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Il contratto è altresì risolto, qualora si rendano necessari interventi suppletivi, al raggiungimento dei 6/5 dell'importo originario del contratto. Ovvero, a insindacabile scelta della Stazione Appaltante, senza che l'appaltatore nulla abbia da eccepire, al raggiungimento dei 4/5 dell'importo contrattuale.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti,

con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) affidando all'impresa che segue in graduatoria o, in caso di indisponibilità, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo delle prestazioni da completare e di quelle da eseguire d'ufficio in danno;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

La stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accertamenti previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio dell'informazione prevista all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, che evidenzia situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell'appaltatore. In tal caso la stazione appaltante procederà al pagamento del valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

35. FORO GIURIDICO COMPETENTE.

E' esplicitamente esclusa la competenza arbitrale in caso di controversie. Il Foro Giuridico competente è quello di Rieti.

CAPO 10 - NORME FINALI

36. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Ai sensi dell'articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione/di verifica conformità. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico

dell'appaltatore.


A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sull'appalto. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale s'intendono I.V.A. esclusa. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la presente scrittura è registrabile in caso d'uso.

ALLEGATI

- PROGETTO:Relazione Tecnica
- PROGETTO: Planimetria condotte
- ELENCO PREZZI UNITARI




 aea s.r.l.
Amministratore Delegato
Riccardo Bianchi




Allegato - ELENCO PREZZI UNITARI

Tutti i prezzi sono compresi di spese generali (13%) e dell'utile d'impresa (10%) nella misura complessiva del 24,30%

Descrizione Lavorazione	Sottodescrizione	u.m.	Prezzi unitari (€)	Costi un. sicurezza (€)
Nolo di canal-jet (autobotte combinata) con capacità acque luride da 9 a 16 mc, compresa la paga dell'autista e di un operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, comprensivo di viaggio dalla sede dell'operatore economico e fino alla località di intervento, della segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire la sicurezza del traffico stradale ed ogni ulteriore onere necessario e di tutta la eventuale attrezzatura per la pulizia e/o disostruzione e/o taglio radici		ora	100,00	3
Posa in opera di tappo pneumatico (pallone) per fognature, compreso ogni onere per la discesa nel pozzo, il gonfiaggio, la rimozione e la sua pulizia e disinfezione, anche su sezioni ovoidali	Sezione diam. dal 250 – al 600	Cad.	350,00	10,5
	Sezione diam. Dal 600 al 1200	Cad.	600,00	
Video ispezione fognature Indagine videoispettiva di fognature, canali e manufatti vari comprensiva di report tecnico dell'ispezione. Nolo di furgone o altro mezzo mobile attrezzato per riprese televisive a colore e bianco nero con microtelecamere stagne per l'effettuazione di controlli, ispezioni, rilievi all'interno di condutture, fognature, cunicoli, bealere, pozzi aventi diametro minimo di cm 20 e di qualunque sezione attrezzato di almeno	01) Intervento giornaliero di video ispezione per totali n. 8 ore effettive/giorno per una squadra operativa composta da 2 persone, giorno feriale	Giorno	825,68	24,80
	02) Intervento di ½ per totali n. 4 ore per una squadra operativa composta da 2 persone, giorno feriale	½ giorno	412,84	12,40
	03) Per ogni ora aggiuntiva alle previste (se	ora	103,21	3,10



due schermi televisivi e un videoregistratore, per la visione istantanea dell'immagine nonché la registrazione della medesima, una titolatrice per l'inserimento sul filmato di note, osservazioni o altro comprensivo di due tecnici/operatori specializzati, gasolio e lubrificante.	preventivamente autorizzata)			
--	------------------------------	--	--	--



CONTROLLO DEL SISTEMA FOGNARIO E DEGLI SCARICHI IMMESSI IN RETE.
Pianificazione e realizzazione programma video ispezioni e interventi sulla rete.

Sommario

<u>1.</u>	<u>Premessa</u>	2
<u>2.</u>	<u>Tratti di rete fognaria da videoispezionare</u>	2
<u>2.1</u>	<u>Frosinone Ia parte</u>	2
<u>2.2</u>	<u>Frosinone IIa parte</u>	3
<u>2.3</u>	<u>Ceccano</u>	4
<u>2.4</u>	<u>Ferentino</u>	6
<u>2.5</u>	<u>Patrica - Supino</u>	6



1. Premessa

Nell'ottica e con l'obiettivo della lotta all'elusione e del miglioramento continuo della tutela ambientale, si è provveduto alla predisposizione della presente proposta che prevede la pianificazione ed esecuzione di una serie di videoispezioni in diversi tratti della rete fognaria consortile dell'Agglomerato di Frosinone, in modo sia da poter effettuare una programmazione degli eventuali interventi di manutenzione ordinaria (interventi di pulizia) e straordinaria (interventi di risanamento) che individuare eventuali usi impropri del servizio di fognatura.

Con una preventiva attività di sopralluoghi è stato appurato il tracciato della fognatura consortile e l'attuale stato dei luoghi. Tale tracciato è stato riportato su un software di geolocalizzazione satellitare che ha permesso di constatare la lunghezza dei tratti di fognatura esaminati in modo da avere una stima tecnico-economica delle successive videoispezioni da realizzare.

2. Tratti di rete fognaria da videoispezionare

La scelta dei tratti da ispezionare, per una lunghezza complessiva di ca. **17.565 m**, rispetto al totale dell'intera rete consortile dell'Agglomerato di Frosinone pari a ca. **45.300 m**, è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- Importanza della portata condotta dai tratti, stante le limitate informazioni a disposizione a livello strutturale;
- Informazioni incomplete a livello di utenze allacciate, con la possibile presenza di allacci non autorizzati;
- Presenza di aziende rientranti nella fascia "rossa" di controllo scarichi;
- Problematiche di deflusso avute in passato ed esistenza di punti "critici" della rete consortile, come ad esempio attraversamenti, confluenze tra più tratti ecc.

A seguito delle risultanze e degli effetti derivanti dalla realizzazione della presente proposta, potrà essere valutata la opportunità/necessità di estendere le attività su ulteriori tratti della rete consortile.

Nelle pagine successive vengono elencate le zone e descritte le motivazioni per le quali sono state scelte le tratte: in rosso il tracciato della fognatura da ispezionare mentre in verde il tracciato non ritenuto da ispezionare in questa fase, ma comunque presente nella zona interessata.

2.1 Frosinone la parte

ca. **3.947 m** da ispezionare, tratti fognari ricadenti in via G. Agusta, via A. Fabi, via Tumoli, via C. E. Buscaglia, via delle Dogane e via Mola D'Atri.

I suddetti tratti sono stati inseriti nella presente proposta in quanto non si hanno a disposizione informazioni complete in termini di utenze allacciate, con possibilità di presenza di allacci non autorizzati. Inoltre, in via delle Dogane è presente una ostruzione provocata da radici di una parte del tratto fognario, per l'identificazione della quale è già stata effettuata una videoispezione e fatta predisporre la preventivazione per il conseguente intervento di disostruzione.







Frosinone I Parte, ca. 3.947 m

2.2 Frosinone IIa parte :

ca. **3.814 m** da ispezionare, tratti fognari ricadenti nel prosieguo di via delle Dogane, via Selvotta, via E. Fermi, via E. Mattei, strada ASI 4, gli attraversamenti dell'Asse Attrezzato e via A. Vona fino alla stazione di sollevamento "Cencia" - Ceccano. I suddetti tratti sono stati inseriti nella presente proposta per l'importanza in termini di portata di refluo condottata stante le limitate informazioni sul loro stato infrastrutturale e per la presenza di diversi attraversamenti e confluenze che caratterizzano la fognatura consortile nella zona. Inoltre, durante le ordinarie attività di sopralluogo operanti sulle infrastrutture consortili, è stato riscontrato l'innalzamento del livello del refluo, con possibile ostruzione, del tratto fognario ubicato tra il prosieguo di via delle Dogane e via Selvotta, che dovrà essere videoispezionato.





Frosinone II Parte, ca. 3.755 m


2.3 Ceccano :

ca. **3.693 m** da ispezionare, ricadenti in via dei Monti Lepini, via Valle Fioretta, località Colle S. Paolo, località Callami e località Cirello.

I suddetti tratti sono stati inseriti nella presente proposta per l'importanza in termini di portata di refluo condottata stante le limitate informazioni a disposizione sul loro stato infrastrutturale. Inoltre, durante le ordinarie attività di sopralluogo operanti sulle infrastrutture consortili, è stato riscontrato l'innalzamento del livello del refluo, soprattutto nei periodi di pioggia, causato da una possibile ostruzione del tratto fognario, tra località Colle Lami e località Cirello, che dovrà essere videoispezionato.

Inoltre, soprattutto durante i periodi di pioggia, si riscontra un innalzamento di livello nel tratto di fognatura che condotta il refluo dalla stazione di Cirello all'impianto di depurazione di Colle S. Paolo – Ceccano; anche per tale motivo il suddetto tratto dovrà essere videoispezionato.





Ceccano, ca. 3.693 m


2.4 Ferentino :

ca. **3.709 m** da ispezionare, ricadenti in via Morolense, via Mola Bracaglia, via Stazione, via Asi Consortile 1, via Asi Consortile 7 e Asse Attrezzato.

I suddetti tratti sono stati inseriti nella presente proposta per l'importanza in termini di portata di refluvo condottata stante le limitate informazioni a disposizione sul loro stato infrastrutturale, per la presenza di diversi attraversamenti e confluenze che caratterizzano la fognatura consortile in questa zona e per le diverse problematiche che caratterizzano o che hanno caratterizzato i suddetti tratti:

- in via Morolense – Ferentino (retrostante stabilimento ex “OCM Steel”) sono state riscontrate rotture diffuse della tubazione, sono state ripristinate le normali condizioni di deflusso e sono stati comunicati i successivi sviluppi;
- in via Morolense – Ferentino (retrostante stabilimenti Patheon e Biomedica) è stato rilevato il cedimento di ca. 40 m di una delle sponde in cemento del canale consortile per acque meteoriche, da qui la necessità di effettuare una videoispezione della fognatura consortile il cui tracciato è parallelo e alla stessa quota del canale consortile danneggiato, al fine di verificare lo stato della stessa a seguito di tale cedimento.

Inoltre, nella medesima zona, si riscontra l'innalzamento del livello del refluvo nel tratto di fognatura ubicato in via ASI Consortile 1 in quanto è presente un'ostruzione in corrispondenza della rotatoria in via Asse Attrezzato, dove è posizionata una pompa di travaso.



Ferentino, ca. 3.709 m




2.5 Patrica - Supino:

ca. **2.402 m** da ispezionare, ricadenti in via Morolense - Supino, Strada ASI 4/D – Patrica, Via Vadisi – Patrica e attraversamenti via Morolense – Patrica.

I suddetti tratti sono stati inseriti nella presente proposta in quanto si hanno limitate informazioni a disposizione sul loro stato infrastrutturale. Inoltre, in via Morolense è presente l'allaccio non misurato del Comune di Supino, il cui collettore consortile di recapito dovrà essere periodicamente videoispezionato, stante la limitata dimensione della tubazione consortile in questo tratto e gli elementi presenti in un tipico refluvo

urbano che, se non sottoposto almeno a un trattamento preliminare di grigliatura, potrebbero causare ostruzioni e quindi problemi al corretto deflusso, come già avvenuto.



Patrica – Supino, ca. 2.402 m